

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009359 - 14/10/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

FM/ab

Roma, 14 OTT 2010

Spett. le Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso Via Roma, n. 20 31100 Treviso

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 191/2010 - Sospensione cautelare ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 139/05.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti del 30 giugno 2010 (ns. prot. 6922 del 06.07.2010) in relazione alla sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 53, comma, 2, del D. Lgs. n. 139/05, si osserva quanto segue.

Con riferimento al primo quesito, ovvero se "vi sono ulteriori obblighi di comunicazione della decisione a soggetti diversi da quelli dell'art. 25 del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare", si precisa che l' obbligo di notifica e comunicazione dei provvedimenti disciplinari sussiste solo nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 50, comma 9, del D. Lgs. 139/05, il quale dispone che "le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte d'appello ed al Ministero della giustizia".

Premesso quanto sopra, in merito alla possibilità per il Consiglio dell'Ordine di comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri iscritti anche ad altri soggetti pubblici non contemplati dall'Ordinamento professionale, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, nella risposta inviata ad alcuni Ordini territoriali ha precisato che: "il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) consente agli ordini e collegi professionali, in armonia con le disposizioni sulla comunicazione e diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, di comunicare a terzi, pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari,, che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere necessariamente inserite nei rispettivi albi (cfr. artt. 18, 19 e 61 del Codice). Inoltre, fermo restando il doveroso rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità dei dati, il Codice dispone che "può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione", purchè il trattamento riquardi informazioni corrette, complete ed aggiornate.(...). In tale quadro, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti deve essere valutata da codesto Ordine, con particolare attenzione alla pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati, nel rispetto del richiamato quadro normativo e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante".

Con riferimento al secondo quesito, in relazione al quale viene richiesto se sia possibile dare informazioni relativamente al provvedimento di sospensione cautelare ad una società che abbia nel proprio collegio sindacale un soggetto interessato al suddetto provvedimento, la risposta è da ritenersi di segno positivo qualora la società in questione proponga un'istanza di accesso agli atti se in qualità di interessata ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990, ovvero purché abbia "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" e sempre a condizione che si tratti di richiesta motivata, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della sopra citata legge.

In relazione al terzo quesito, ovvero "da che data ha efficacia la sospensione cautelare" e "se l'interessato ricorre al Consiglio Nazionale", atteso che la sospensione cautelare prevista dal secondo comma dell'art. 53 del D. Lgs. n. 139/05, citata nella premessa del quesito, è "comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici", la data di efficacia del provvedimento di sospensione cautelare sarà in ogni caso quella indicata nella decisione assunta dall'Ordine, che può farla coincidere con la data del provvedimento del giudice penale o con la data della delibera con cui dispone la sospensione cautelare dell'iscritto dall'esercizio professionale.

Si rappresenta, inoltre, che un eventuale ricorso al Consiglio Nazionale da parte dell'interessato non comporta, *ipso facto*, la sospensione del provvedimento disposto dall'Ordine, poiché l'impugnativa delle delibere disciplinari assunte dai Consigli degli Ordini locali innanzi al Consiglio Nazionale non ha effetto sospensivo per il solo fatto di avere proposto ricorso, atteso che comunque il ricorrente ha facoltà di richiedere al Consiglio Nazionale la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato in attesa dell'esito della trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 55, 2° comma, dell'Ordinamento professionale.

Con riferimento, infine, all'ultimo quesito proposto, ovvero se "il provvedimento comporta la decadenza e pertanto la sostituzione del sindaco effettivo, del curatore, ecc. oppure è sufficiente che i suddetti si astengano dall'operare", si osserva che la sospensione cautelare non determina la decadenza automatica di un iscritto all'albo dalla carica di sindaco nè rientra tra i poteri dell'Ordine territoriale deliberare la suddetta decadenza.

L'art. 2399 c.c. stabilisce, nel secondo comma – come modificato dal comma 6 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - che "la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco".

Da un'interpretazione letterale della norma (art. 2399 c.c.) ne deriva che solo per gli iscritti al registro dei revisori la cancellazione o la sospensione dallo stesso registro - di competenza del Ministero della Giustizia su parere della Commissione Centrale - determina la decadenza automatica dall'ufficio di sindaco; mentre per coloro che sono stati scelti tra gli iscritti all'albo la decadenza opera solo in caso di perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 c.c. (iscrizione albo).

Con i migliori saluti

Il Dirigente Francesca Maione